

Massima:

E' Illegittima la consegna della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento relativa all'avviso di accertamento. In caso di disconoscimento da parte del

contribuente, l'amministrazione deve produrre l'originale, altrimenti la notifica si ha come mai avvenuta rendendo così illegittima la pretesa nella

cartella. Nella specie, il contribuente, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione

degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie

fotostatiche e l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, non ha provveduto alla presentazione, sicché la notificazione

degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata – che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto – non è stata provata.

Svolgimento del processo

G.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che,

accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento di somme dovute per IRPEF per il 1995 e

1996, relative a due avvisi di accertamento notificati il 14 novembre 2001 e non impugnati, che esso ricorrente assume invece di non aver mai

ricevuto.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto valida e regolare la notifica dei due avvisi di accertamento, effettuata presso il domicilio del contribuente a

mani della zia dichiaratasi convivente, e cioè a persona qualificatasi come "persona di famiglia", la cui convivenza non occasionale con il destinatario

andava immediatamente dedotta dalla sua presenza in quel luogo, salvo prova contraria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo il contribuente, premesso che gli avvisi di accertamento erano stati spediti a mezzo posta presso la sua residenza anagrafica in

Marina, in provincia di Crotone, che però non coincide con la sua residenza effettiva, che è a T.B., in provincia di Bergamo, un luogo ben lontano e

noto all'ufficio, si duole che la notifica dei detti avvisi sia stata ritenuta legittima benché avvenuta presso la residenza anagrafica, non coincidente

con quella effettiva, e non invece nulla o inesistente.

Con il secondo motivo, premesso che gli avvisi erano stati ritirati presso il locale ufficio postale da M.P., residente a Ciro Marina in via (...), la quale si

era dichiarata zia convivente del destinatario, si duole che il giudice d'appello abbia ritenuto legittima la notifica per essersi verificato il requisito

della presumibile consegna, ritenendo inoltre che l'avviso di ricevimento della raccomandata fornisse piena prova fino a querela di falso relativamente

al rapporto di convivenza, laddove nella specie la notifica doveva considerarsi nulla o inesistente per violazione dell'art. 139 cod. proc. civ.,

escludendo la divergenza fra residenza anagrafica ed effettivo domicilio del destinatario qualsiasi ipotesi di convivenza anche occasionale tra

quest'ultimo e la consegnataria degli avvisi.

Col terzo motivo, premesso che dalle fotocopie degli avvisi di ricevimento degli avvisi di accertamento, presumibilmente relativi alla cartella di

pagamento oggetto del giudizio, spediti presso la residenza anagrafica del contribuente, risulta che gli atti sono stati ritirati presso la agenzia

postale di Ciro da M.P., dichiaratasi zia convivente del destinatario, senza che essi rechino menzione delle ipotesi di mancata consegna di plichi al

destinatario e delle formalità espletate dall'agente postale a seguito della sua accertata assenza, e premesso che la CTR ha escluso la nullità della

notifica poiché effettuata a mani della zia convivente, assume che in tali casi l'avviso di ricevimento dovrebbe contenere a pena di nullità la

Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5077

certificazione della mancanza o assenza del destinatario o delle persone abilitate a ricevere il piego, nonché la certificazione dell'attività svolta

dall'ufficiale postale una volta accertata l'assenza del destinatario, non bastando a legittimare la notifica la consegna ad un presumibile convivente.

Col quarto motivo denuncia vizio di motivazione: premesso che la CTR ha ommesso di considerare che gli avvisi erano stati spediti a *Ciro Marina*, via

(...) s.n.c. presso la sua propria residenza anagrafica, diversa dal suo effettivo domicilio, e che erano stati ritirati da una zia del contribuente, non

qualificatasi come incaricata, ma come zia convivente, assume che la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la consegna degli avvisi

presso la casa di abitazione del contribuente a mani di un familiare sarebbe valida per il principio della presumibile consegna da parte del

consegnatario al destinatario, sarebbe incoerente e illogica.

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., promesso che l'Agenzia delle

entrate aveva prodotto le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relative agli avvisi di accertamento – atti prodromici rispetto alla cartella di

pagamento impugnata – che esso contribuente aveva ritualmente e tempestivamente disconosciuto, eccedendo al contempo la mancata notifica e la

mancanza di qualsiasi prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, lamenta sia stata omissa qualsiasi decisione su tale eccezione, con

ciò integrando un error in procedendo per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed assume che la copia

fotostatica degli avvisi di ricevimento non fornirebbe la prova dell'avvenuta notifica degli atti in caso di disconoscimento e contestazioni di

controparte, essendo nel caso di specie solo l'avviso di ricevimento l'unica prova dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 20

novembre 1982, n. 890, in combinato disposto con l'art. 2719 cod. civ.

Con il sesto motivo assume che l'emessa decisione sull'eccezione, formulata in entrambi i gradi, di mancata produzione degli avvisi di accertamento

Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5077

alla base della cartella impugnata, integrerebbe error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e che

alla luce dell'art. 2697 cod. civ., in caso di mancata produzione degli avvisi di accertamento, l'amministrazione non fornirebbe la prova della propria

pretesa impositiva.

Il quinto motivo, il cui esame logicamente precede, è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie

fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento

dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta

alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua

conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima

udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta

salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n.19680 del 2008, n. 1525 del 2004).

Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla

notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha

disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso

per cassazione in parte qua; l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente,

sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata – che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto – non è

stata provata.

Il quinto motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, compresa ogni questione concernente la convivenza con

il contribuente della consegnataria degli avvisi di accertamento, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di

fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,

accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500 per compensi di avvocato, oltre a spese generali

liquidate nella misura forfetaria del 15%, ed al pagamento delle spese per i gradi di merito, liquidate in euro 700 per il secondo grado ed in euro 500

per il primo grado.